

COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

Piazza Roma n.1 – C.A.P. 26848 – Tel.0377-53720 – Fax:0377-53480

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione n. __ nella seduta di Consiglio Comunale del dd.mm.2011

INDICE

Premessa

Definizioni

Articolo 1 – Servizio offerto e gestione del 'Centro di Raccolta comunale'

Articolo 2 – Orario di apertura e modalità di accesso

Articolo 3 – Tipi di rifiuti conferibili al 'Centro di Raccolta comunale'

Articolo 4 – Rifiuti assimilabili agli urbani

Articolo 5 – Provenienza rifiuti

Articolo 6 – Modalità di conferimento da parte dei cittadini

Articolo 7 – Utenze commerciali, artigianali e industriali

Articolo 8 – Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

Articolo 9 - Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Articolo 10 – Conferimento dei rifiuti ingombranti e inerti

Articolo 11 – Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) e degli oli vegetali

Articolo 12 – Conferimento di altri rifiuti

Articolo 13 – Obblighi dei cittadini

Articolo 14 – Obblighi del personale di controllo

Articolo 15– Operazioni di trattamento rifiuti

Articolo 16 – Modifiche allo stato del centro

Articolo 17 – Visite al Centro di Raccolta comunale da parte di terzi

Articolo 18 – Sanzioni

Articolo 19 - Responsabilità

Articolo 20 – Norma finale

Allegati

A – SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

B – RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI – INDICAZIONI DI MASSIMA

C – SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

D – CONTENUTI DEL FORMULARIO

E – FRONTESPIZIO DEL FORMULARIO

F – FAX SIMILE DEL FORMULARIO

Promessa

Il presente Regolamento di gestione del Centro di Raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e con riferimento alla Legge Regionale n. 26/03, così come modificata dalla L.R.18/06 e da ultimo al D.M. 8 aprile 2008 e al successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 13 maggio 2009.

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale di San Fiorano organizza un 'sistema integrato' delle raccolte differenziate che si compone, tra gli altri, del sistema di raccolta mediante il 'Centro di Raccolta comunale per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini utenti.

Definizioni:

- per 'raccolta differenziata' si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani (destinati al recupero) in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica 'umida', per destinarli al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, (riferimento Art. 183, del D. Lgs. n° 152/06);
- Per 'servizio di raccolta differenziata' si intende l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento finalizzato a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero dei materiali e energia dai rifiuti.
- per 'Centro di Raccolta comunale' per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si intende un'area dotata di idonee attrezzature e caratteristiche compositive, a cui possono accedere direttamente le utenze, destinata al conferimento, raggruppamento e deposito dei rifiuti urbani per tipologie omogenee in appositi contenitori o cassoni in attesa del successivo trasporto presso gli impianti di recupero o di smaltimento; dotate di apposita 'guardiania' e recinzione, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare dell'8 aprile 2008.
- per 'cittadini/utenti' si intendono i residenti nel Comune di San Fiorano che abbiano compiuto i 18 anni d'età;
- sono considerate utenze del servizio predisposto anche le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, la cui azienda abbia sede operativa riconosciuta e iscritta a ruolo, all'interno del territorio comunale di San Fiorano;
- le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, iscritte a ruolo, le cui aziende abbiano sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale di San Fiorano, potranno comunque conferire materiale differenziato nel 'Centro di Raccolta comunale', purché tale materiale non derivi da scarti di lavorazione e sia compatibile con quanto raccolto nel Centro di Raccolta comunale;
- i conferimenti differenziati dei rifiuti elencati al successivo articolo 3, provenienti dalle attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, iscritte a ruolo, dovranno avere origine da attività svolte in San Fiorano per le quali è attiva la raccolta differenziata;

- i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (riferimento Art. 184 del D. L.gs n. 152/06).

Articolo 1 – Servizio offerto e gestione del 'Centro di Raccolta comunale'

E' attivo il 'Centro di Raccolta comunale' di Via Milano.

La gestione del Centro di Raccolta viene effettuata in economia dal Comune di San Fiorano il quale potrà avvalersi anche di terzi specializzati; in entrambi i casi i gestori preposti sono responsabili delle attività svolte all'interno, della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 2 – Orario di apertura e modalità di accesso.

Gli orari di apertura del centro di raccolta sono determinati con ordinanza sindacale e sono resi noti mediante appositi cartelli in loco e attraverso comunicazioni specifiche individuate dall'Amministrazione Comunale

Sono autorizzati ad accedere al centro i seguenti soggetti:

- utenze domestiche residenti nel Comune di San Fiorano (privati cittadini);
- utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni, ecc.) che abbiano sede legale e/od operativa nel Comune di San Fiorano.

L'accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui ai successivi articoli è consentito unicamente agli utenti regolarmente iscritti al ruolo TARSU del Comune di San Fiorano, nel rispetto delle modalità definite dal presente Regolamento e degli orari fissati dalla Giunta Comunale.

Articolo 3 – Tipi di rifiuti conferibili al 'Centro di Raccolta comunale'.

Possono essere conferiti al 'Centro di Raccolta comunale' i seguenti tipi di rifiuti:

Codice CER	Tipo di Rifiuto	Tipologia di stoccaggio
200101	Carta e Cartone	Cassone
160103	Pneumatici fuori uso	Cassonetto
200140	Metallo	Cassone
200138	Legno	Cassone
200125	Oli e grassi vegetali	Contenitore a tenuta
130208	Oli, filtri e grassi minerali	Contenitore a tenuta
150102	Plastica	Cassonetto
200127	Vernici, inchiostri, adesivi	Contenitore a tenuta
200134	Batterie e pile	Contenitore a tenuta
200132	Farmaci e medicinali	Contenitore a tenuta
150107	Vetro	Cassone
170904	Inerti	Cassone
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Cassone
160601	Batterie e Accumulatori per auto	Contenitore a tenuta
200307	Rifiuti ingombranti	Cassone
200121	Tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio	Cassonetto
200135	TV e Monitor	Cassonetto
200123	Frigoriferi e impianti di raffreddamento	Cassone
200136	Grandi bianchi	Cassone
200123	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Cassonetto
200201	Rifiuti vegetali	Cassone

Ai fini della gestione operativa del Centro di Raccolta è previsto il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti nel rispetto delle modalità previste nelle schede tecniche di cui all'**Allegato A**).

Rifiuti pericolosi (solo per le utenze domestiche)

- Batterie e pile;
- Accumulatori esausti;
- Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F" o "X" o "C" (quali latte di vernici, inchiostri, adesivi, diluenti, etc..) **solo per le utenze domestiche**;
- Schede elettroniche;
- Oli vegetali e grassi commestibili.

Rifiuti urbani compostabili

- Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato e scarto ligneo-cellulosici di piccole dimensioni, provenienti da utenze private;

Rifiuti Urbani

- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (per esempio mobili, tavoli, sedie, ecc.);
- Imballaggi in vetro, escluso lastre di vetro (da conferire nel cassone ingombranti);
- Imballaggi in plastica;
- Materiali in metallo;
- Imballaggi in carta e cartone
- Carta e cartone;
- Legno (mobili, bancali, travi);
- Inerti derivanti da lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche;

Articolo 4 - Rifiuti assimilabili agli urbani

Ai fini ed agli effetti di quanto disposto dall'articolo 184, comma 2, lettera b), sono da considerarsi rifiuti assimilabili agli urbani quelli compresi nelle frazioni merceologiche di cui all'**Allegato B** del presente Regolamento.

Articolo 5 - Provenienza dei rifiuti

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta del Comune di San Fiorano solo i rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani originati da insediamenti civili ed attività produttive, regolarmente iscritti a ruolo, del Comune di San Fiorano.

Articolo 6 - Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

L'accesso al 'Centro di Raccolta comunale' per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 3 e 4 è consentito unicamente agli utenti regolarmente iscritti al ruolo TARSU del Comune di San Fiorano nel rispetto delle modalità e degli orari fissati dall'Amministrazione Comunale.

Il riconoscimento degli utenti è realizzato mediante l'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

La tessera, documento necessario per l'accesso al 'Centro di Raccolta comunale', è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1° grado, e condizione necessaria è rappresentata dal compimento del 18 anno di vita.

Chiunque utilizzi una tessera senza averne il diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza deve essere riconsegnata dall'utente all'Ufficio comunale preposto al momento della cancellazione dal ruolo.

Qualora dei cittadini utenti si avvalgano di un mezzo commerciale per effettuare il trasporto di rifiuti ingombranti devono loro stessi recarsi presso il centro o, in alternativa, oltre alla presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato, devono presentare una dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

Articolo 7 - Utenze commerciali, artigianali e industriali

Le utenze commerciali, artigianali e industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti mediante iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura le suddette tipologie di rifiuti presso il Centro di Raccolta comunale di Via Milano, negli orari stabiliti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento comunale. Gli stessi possono altresì conferire presso il Centro di Raccolta comunale le tipologie di rifiuti indicate all'articolo 3 e 4, ad eccezione dei rifiuti urbani pericolosi, a condizione che i rifiuti stessi provengano dalle superfici assoggettate al pagamento della tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante iscrizione a ruolo e da interventi effettuati all'interno del territorio comunale.

E' severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o tossico/nocivi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (D. L.gs. n. 152/2006).

Le utenze di cui al presente articolo hanno l'obbligo di presentare al Centro di Raccolta comunale il formulario di identificazione dei rifiuti. Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall'art. 193 del D.lgs n. 152/06. Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l'eccezione dei rifiuti urbani e se il trasporto di rifiuti non pericolosi avviene, in modo occasionale e saltuario, in quantità inferiore a 30 Kg. o 30 lt. (art. 193, comma 4), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Risultano esclusi dall'obbligo di compilazione del formulario solo i trasporti di: rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, *in modo occasionale e saltuario*, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri (prescindendo dal parametro temporale).

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura dell'allegato "A" al presente regolamento.

Articolo 8 – Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d'erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. E' consentito l'uso del materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi al Centro di Raccolta comunale.

All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Le imprese potranno conferire i rifiuti vegetali urbani presentando idoneo documento identificativo personale oltre a una dichiarazione nella quale si attesti l'area del territorio di San Fiorano da cui proviene il rifiuto vegetale medesimo.

Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare il Centro di Raccolta comunale per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto classificati come 'scarti di lavorazione'.

Articolo 9 – Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

I rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti al centro di raccolta a cura direttamente delle imprese produttrici, regolarmente iscritte ai ruoli dei tributi comunali.

È ammesso il conferimento al centro di raccolta dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata. I rifiuti raccolti devono essere depositati nei rispettivi contenitori. Tali materiali dovranno assolutamente essere esenti da materiali estranei che ne possano compromettere il recupero.

Articolo 10 – Conferimento dei rifiuti ingombranti, inerti e RAEE.

I rifiuti ingombranti e inerti possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale direttamente a cura dei cittadini utenti o, in alternativa, conferiti da terzi previa presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato e della dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

I rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere preventivamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche che ne possano compromettere il recupero. I rifiuti inerti vanno conferiti nell'apposito cassone e la quantità non deve superare i 25 secchi da lit. 30/cad. al giorno.

Le imprese edili non possono utilizzare il Centro di Raccolta Comunale per il conferimento di propri rifiuti inerti in quanto classificati come scarti di lavorazione.

Il Centro di Raccolta garantisce la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 e adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Articolo 11 – Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) e degli oli vegetali

I rifiuti urbani pericolosi, devono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale a cura direttamente dei cittadini.

I r.u.p. e gli oli vegetali dovranno essere conferiti negli idonei contenitori situati presso l'area coperta (tettoia) opportunamente impermeabilizzata, esistente presso il Centro di Raccolta comunale di via Milano.

Articolo 12 – Conferimento di altri rifiuti

I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, possono essere eccezionalmente depositati nel Centro di Raccolta comunale, in luogo coperto e impermeabilizzato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato, in attesa del conferimento a ditte autorizzate.

Articolo 13 – Obblighi dei cittadini

Per accedere al centro di raccolta i cittadini devono essere muniti di idoneo documento identificativo da mostrare allatto dell'ingresso in piattaforma al personale di controllo e avere compiuto i 18 anni di età.

I cittadini utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente 'Regolamento' e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

Articolo 14 – Obblighi del personale di controllo

Il personale incaricato di custodire e controllare il Centro di Raccolta comunale è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente 'Regolamento' e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- esporre un cartellino di riconoscimento;
- curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta comunale negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante gli orari d'apertura del Centro di Raccolta comunale;
- fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono al Centro di Raccolta comunale tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie;
- verificare i flussi di materiali;
- segnalare all'Ufficio comunale preposto ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro di Raccolta comunale nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato;
- impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento;
- fornire soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti;
- accertare la provenienza degli utenti, richiedendo l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento oppure un'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune di San Fiorano;
- non consentire l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate; non accettare i rifiuti non regolamentati. In particolare non possono essere confluiti al centro di

- raccolta i rifiuti già ritirati a domicilio, quali frazione organica e frazione secca non recuperabile;
- verificare che i contenitori siano correttamente costipati e provvedere ad organizzare razionalmente la loro movimentazione;

Articolo 15 – Operazioni di trattamento rifiuti

Sono vietate operazioni di cernita, disassemblaggio, adeguamento volumetrico e trattamento in genere dei rifiuti conferiti.

Eventuali operazioni di trattamento, e valorizzazione, dei rifiuti conferiti, attraverso l'uso di macchinari ed attrezzature idonei e funzionali alla riduzione volumetrica, alla pressatura dei materiali ed al relativo imballaggio, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'organo provinciale competente.

Articolo 16 – Modifiche allo stato del centro

Ogni modifica dello stato di fatto dell'area e delle strutture fisse, finalizzata al miglioramento ed all'ampliamento dei servizi, dovrà essere effettuata e/o autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 17 – Visite al Centro di Raccolta comunale da parte di terzi

Le visite all'impianto da parte di terzi, quali tecnici ed amministratori di enti, scolaresche, ecc. devono essere autorizzate dal Comune. Non è necessaria la preventiva autorizzazione in caso di controlli effettuati da amministratori e tecnici del Comune, nonché tecnici degli enti preposti alla vigilanza e al controllo.

Articolo 18 – Sanzioni

La Polizia Locale, gli Ispettori ambientali e i responsabili comunali sono incaricati della sorveglianza delle operazioni svolte all'interno del Centro di Raccolta nonché all'ottemperanza al presente regolamento.

A chiunque non ottemperi all'obbligo di conferimento separato dei rifiuti solidi in genere, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, degli oli minerali e dei grassi animali e vegetali negli appositi contenitori presenti nel centro di raccolta attrezzata comunale, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 254 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

Per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia di igiene urbana e di salvaguardia ambientale nonché l'art. 7 bis del Decreto Lgs. N 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 19 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa della ditta Concessionaria del servizio di gestione della Piattaforma Ecologica, ovvero di violazione da parte di quest'ultima degli obblighi derivanti da norme di legge.

Qualora all'interno della PE si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati il

gestore ed il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 20 – Norma finale

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente 'Regolamento' si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (riferimento D. Lgs. 152/06 successive modificazioni ed integrazioni), alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio comunale e ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.

ALLEGATO A

SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEGLI ASSIMILABILI.

La raccolta dei rifiuti ingombranti e degli assimilati avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del Centro di Raccolta.

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato, soprattutto nel rispetto alle altre frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato; in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e nel limite del possibile; essere privi di parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge con cadenza settimanale o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro riempimento.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE

La raccolta del verde avviene mediante il conferimento dello stesso in un'area apposita all'interno del Centro di Raccolta.

Il materiale conferito dovrà essere esclusivamente costituito da:

- tagli d'erba;
- tagli delle siepi;
- ramaglie varie da potature;
- fogliame.

Tali rifiuti dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, ecc.) e non dovrà esservi presenza di tronchi interi o aventi diametro superiore a 4/5 cm.

L'area verrà svuotata mediante trasporto del materiale presso un impianto autorizzato a norma di legge, con cadenza settimanale o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro riempimento. Le operazioni di pulizia, mantenimento in ordine e sistemazione a cura del gestore.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE.

La raccolta degli imballaggi di carta e cartone avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del Centro di Raccolta.

Il materiale dovrà essere conferito piegato, pulito e privo di frazioni estranee che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con cadenza settimanale o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro riempimento.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL ROTTAME FERROSO

La raccolta del materiale ferroso avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone scarrabile posizionato all'interno del Centro di Raccolta comunale.

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, legno) e soprattutto dovrà essere privo di contenitori etichettati T/F – X/C, che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con cadenza settimanale o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro riempimento.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI

La raccolta dei rifiuti inerti avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta comunale.

Il materiale da conferire dovrà essere di modesta quantità ed esclusivamente costituito da materiale che non ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento. In particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, ecc.) e costituiti esclusivamente da macerie edilizie provenienti da piccole manutenzioni, con esclusione di quelle effettuate da imprese del settore.

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, secondo necessità qualora lo si rendesse necessario.

– RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

La raccolta dei rifiuti RAEE avviene mediante il conferimento degli stessi in contenitori suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 e vengono adottate tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

R1 Apparecchiature refrigeranti

R2 Grandi Bianchi

R3 Tv e Monitor

R4 Piccoli elettrodomestici, Apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo

R5 Sorgenti luminose

I contenitori verranno svuotati, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, secondo necessità.

E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI LEGNOSI

La raccolta di rifiuti legnosi avviene mediante il conferimento dello stesso in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta comunale.

I rifiuti conferibili sono così individuati:

- imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno;

- mobili di legno, senza parti metalliche e serramenti di legno, senza parti metalliche ed in vetro.

Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, ferro) che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento.

Il cassone verrà svuotato, tramite il suo trasporto presso un impianto autorizzato a norma di legge, con cadenza settimanale o secondo necessità qualora lo si rendesse necessario per il suo prematuro riempimento.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

La raccolta dei rifiuti pericolosi avviene mediante il conferimento degli stessi in contenitori a tenuta ubicati all'interno di appositi box all'interno del centro di raccolta comunale. I rifiuti conferibili sono così individuati:

- contenitori per smalti e vernici;
- batterie esauste di auto e moto;
- lampade al neo.

Il materiale prima del conferimento dovrà essere già stato selezionato e dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto che ne comprometta l'accettabilità da parte dell'impianto di smaltimento. I contenitori verranno svuotati periodicamente o secondo necessità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI RESIDUI DELLA COTTURA

La raccolta degli oli e grassi vegetali residui della cottura avviene mediante il conferimento degli stessi in appositi bidoni ubicati all'interno di appositi box all'interno del centro di raccolta rifiuti comunali.

Tali rifiuti dovranno essere conferiti dall'utente che dovrà provvedere a versare all'interno di tali contenitori gli oli provenienti dalla propria utenza.

E' ammesso il conferimento esclusivamente di tale frazione merceologica. I contenitori verranno svuotati periodicamente o secondo necessità e verranno trasportati presso impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO B

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI – INDICAZIONI DI MASSIMA

1. imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
2. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;
4. cassette e palletts;
5. accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica e simili;
6. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
7. paglia e prodotti di paglia;
8. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
9. fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
10. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
11. feltri e tessuti non tessuti;
12. pelle e simil-pelle;
13. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;

14. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
15. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del comma 3 dell'articolo 2 del DPR 915/1982 (rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o insediamenti civili)
16. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche (lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili);
17. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
18. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
19. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
20. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
21. nastri abrasivi;
22. cavi e materiale elettrico in genere;
23. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
24. scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione;
25. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) ;
26. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
27. accessori per l'informatica;
28. rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.)

Allegato C

Sintesi degli adempimenti

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall'art. 193 del D.lgs 152/2006. Le modalità di compilazione sono stabilite dal successivo DM 1 aprile 1998 n. 145

Soggetti Obbligati	Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l'eccezione dei rifiuti urbani e se il trasporto dei rifiuti avviene in quantità inferiore ai 30 Kg giorno o 30 Litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.
Obblighi	Il formulario può essere emesso dal produttore dei rifiuti o dal trasportatore, in ogni caso la responsabilità di eventuali errori viene condivisa in solido. Le copie del formulario vanno conservate per cinque anni. Il formulario deve essere vidimato dalle camere di commercio o presso le Agenzie delle Entrate.
Modalità	Il formulario si redige in quattro copie a ricalco. La prima copia resta al detentore, mentre le altre tre sono acquisite dal trasportatore che ne detiene una per se, ne da una al destinatario e infine restituisce la quarta copia al produttore del rifiuto quale attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero (entro tre mesi).
Violazioni e sanzioni	Mancanza del formulario durante il trasporto: formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 52, c. 3, art 483 C.p.): sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento a novemilatrecento Euro (art 280 D.lgs.

	152/2006); per rifiuti pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da duemilasettanta a dodicimilaquattrocento Euro, si aggiunge l'arresto fino a due anni. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nel formulario consentono di ricostruire le indicazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta a millecinquecentocinquanta Euro.
--	--

Art. 193 D.Lgs. 152/2006

(trasporto dei rifiuti)

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui

all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccogliitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera

v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

-Si riporta il testo comma 2 dell'art 195, del citato Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal presente decreto.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall'articolo 5, comma 2, legge n. 166 del 2009)

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;

t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.

(lettere da f) a v), così sostituite dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 205 del 2010)

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

(comma così modificato dall'articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 205 del 2010)

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Allegato D

Contenuti del formulario

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2.

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario e' stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".

Art. 3.

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4.

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato E

E - FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO

O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta _____

Residenza o
domicilio _____
comune via n.

Codice fiscale _____

Ubicazione
dell'esercizio _____
comune via n.

Formulario dal n. _____ al n. _____

Allegato F

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ____ del/..../...

(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: ...

Produttore/Detentore: _____

unita' locale: _____

C.fisc: _____ N.Aut/Albo: _____ del/..../...

(2) Destinatario: _____

Luogo di destinazione: _____

C.fisc: _____ N.Aut/Albo: _____ del/..../...

(3) Trasportatore del rifiuto: _____

C.fisc: _____ N.Aut/Albo: _____ del/..../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

(..) di _____

Annotazioni: _____

(4) Caratteristiche del rifiuto; Descrizione: _____

Codice Europeo: ____/____

- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO

- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- CODICE FISCALE

- INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C). Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA — —

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- INDIRIZZO DELLA IMPRESA

- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO

- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.

- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).

Data _____ FIRMA DEL DESTINATARIO: * _____ *

Allegato G

Istruzioni per la compilazione

DESCRIZIONE TECNICA.

I) Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II) In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III). Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

Stato fisico: _____ (1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo: _____

N. Colli/contenitori: _____

(5) Rifiuto destinato a: _____ (recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche: _____

(6) Quantita': (-) Kg. o litri (P.Lordo: _____ Tara: _____)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal piu' breve): _____

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firma:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * _____ *

FIRMA DEL TRASPORTATORE: * _____ *

detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: _____;

Targa rimorchio _____

Data/ora inizio trasporto: _____ del .../.../....

(11) - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per seguente

quantita' (Kg o litri): _____

(-) respinto per le seguenti

motivazioni: _____

B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto e' destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella (6) la quantità' di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più' breve).

E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto e' o non e' soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilita' delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà' indicare se il carico di rifiuti e' stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità' di rifiuti ricevuta, nonché' la data, l'ora e la firma.
